Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge, 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" come modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge, 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*»;

VISTO l'art. 18, comma 3- ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che stabilisce quanto segue: "*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.i.i. «*Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, prot. n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*», e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, 19;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154 «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*», e in particolare l'articolo 16, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*» e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*»;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria*», e in particolare l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-ter;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «*Disposizioni in materia di professioni* sanitarie», e in particolare l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica*»;

VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195), con cui, in base all'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e in particolare l'articolo 1, comma 10;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U. del 23 maggio 2001, n. 118), recante «*Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e*

successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 28 maggio 2009, n. 122), recante «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 febbraio 2026, n. 159, recante "*Revisione della classe di laurea magistrale infermieristica e istituzione dei profili infermieristici specialistici*", che ridefinisce l'offerta formativa della classe di laurea magistrale in infermieristica, prevedendo, nell'ambito della classe LM/SNT1, il corso di laurea magistrale in *Scienze Infermieristiche e Ostetriche,* articolato nei profili Infermieristico e Ostetrico, nonché il corso di laurea magistrale in *Scienze Infermieristiche Specialistiche*, articolato nei percorsi formativi Cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche e Cure intensive ed emergenza;

NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2026/2027;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, valide per l'a.a. 2026/2027 e a.a. 2027/2028;

CONSIDERATO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2026/2027;

RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico 2026/2027 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999 innanzi citata ovvero dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

DECRETA

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1 Per l'anno accademico 2026/2027 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE, dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE

residenti all'estero ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie)

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- − laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- − diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- − titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Sono ammessi, comunque, alla prova di ammissione, con riserva, i candidati che conseguiranno il titolo di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse nella sessione autunnale dell'anno accademico 2025/2026 secondo la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 citato in premessa.

Articolo 3
(Bando per la procedura di accesso)

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di **ottanta quesiti** con cinque opzioni di risposta, delle quali il candidato deve individuarne una soltanto, escludendo quelle errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- − teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- − cultura generale e ragionamento logico;
- − regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- − cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- − scienze umane e sociali.

2. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Articolo 4
(Punteggio della prova e dei titoli valutabili)

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
   - 1 punto per ogni risposta esatta;
   - meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
   - 0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
   - teoria/pratica della disciplina specifica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; cultura generale e ragionamento logico;
   - regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
   - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali.
4. Agli eventuali altri titoli sono assegnati i punteggi, come stabilito al seguente elenco:

TITOLO	PUNTEGGIO
Titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	**fino ad 1 punto** per ciascun titolo, fino ad un max di punti 3
Attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse presso servizi sanitari e sociosanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione, queste ultime idoneamente documentate e certificate.	**punti 0,50** per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi, **fino ad un max di punti 4**

Attività professionale di funzione organizzativa di coordinamento o professionale/specialistica in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente conferita, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione, queste ultime idoneamente documentate e certificate.	**punti 1** per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi, **fino ad un max di punti 5**
Docenti e Tutor delle discipline ex MED/45-50, incaricati formalmente presso i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie	**punti 0,50** per ciascun incarico/anno, **fino ad un max di punti 5**
Attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche	**fino ad un max di punti 3**

I predetti titoli sono comprovati dal candidato mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto.

5. Negli Atenei presso i quali sono attivi i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e in Scienze Ostetriche (LM/SNT1 – A), e i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche (LM/SNT1 – B), i candidati in possesso dei titoli previsti dalle lettere f) dell'Allegato al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 febbraio 2026, n. 159, possono esprimere una o più preferenze ai fini dell'inserimento nella graduatoria finale di merito, coerentemente con il titolo di accesso posseduto.

6. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri sopra elencati, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Articolo 5
(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono

beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle *"Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 6
(Calendario della prova di ammissione)

1. La prova di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 in **lingua italiana** si svolge presso le sedi universitarie il giorno **5 ottobre 2026** alle ore 11:00 e per il suo svolgimento sono assegnate due ore.

2. La prova di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 in **lingua inglese** si svolge presso le sedi universitarie il giorno **7 ottobre 2026** alle ore 11:00 e per il suo svolgimento sono assegnate due ore.

Articolo 7
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono ripartiti tra le Università con successivo decreto.
2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.

Articolo 8
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono altresì gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA